

Considerata la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata, nella riunione del 23 dicembre 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Decreta:

Per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2025, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2024

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A00417

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 dicembre 2024.

Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana. Attuazione della previsione dell'articolo 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)» e, in particolare, l'art. 4 - rubricato «Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione - il cui comma 3 prevede «Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi, relativi alle modalità tecniche e applicative, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale»;

Visti gli articoli 107 e 108, Sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati», del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 202/01);

Visto il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 «relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, «relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")»;

Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019 «che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 «che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate»;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 «che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» e in particolare l'art. 26 «Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali», comma 8, lettera f;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 «che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605»;



Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione del 23 febbraio 2024, «recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2139 della Commissione del 1° agosto 2024 «recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2160 della Commissione del 9 agosto 2024 «recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2526 della Commissione del 23 settembre 2024 «recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2, del 10 maggio 2024 relativa al controllo ed eradicazione della peste suina africana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2024;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole,

della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale» e, in particolare l'art. 6, rubricato «Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana» che prevede come «Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ... è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025»;

Vista la nota del Ministero della salute, del 21 agosto 2024, prot. DGSAF n. 25539, concernente «Peste suina africana (PSA) - Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana del 29 agosto 2024, n. 3, concernente «Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 203 del 30 agosto 2024, prorogata con ordinanza n. 4 del 23 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 226 del 26 settembre 2024, e successivamente integrata ed aggiornata con l'ordinanza n. 5/2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 4 ottobre 2024;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, prot. 45910, registrata presso la Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 280;


Tenuto conto dell'avanzare della peste suina africana sul territorio italiano e che l'eventuale ulteriore diffusione dell'epizoozia nei territori ad alta densità di allevamenti di suini avrebbe pesantissime ripercussioni economiche per tutta la filiera suinicola italiana e che, pertanto, occorre porre in essere misure urgenti, anche per evitare la propagazione dell'epidemia in alcuni territori limitrofi al territorio delle regioni sedi di focolai della malattia;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione dei fondi stanziati dal citato decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101, per il solo anno 2024, mentre per la successiva distribuzione dei fondi previsti per l'anno 2025 si ritiene opportuno attendere i dati sull'evoluzione dell'epizoozia;

Considerato che per l'anno 2024 nel capitolo 7831 p.g.01 dello stato previsionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, denominato Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, sono stanziati 5 milioni di euro di cui all'art. 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

Considerato, altresì, che per l'anno 2024 nel capitolo 7729 p.g.01 dello stato previsionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, denominato Fondo per il sostegno delle filiere agricole e zootecniche e investimenti per contrastare le emergenze sanitarie e fitosanitarie, sono stanziati 1,5 milioni di euro;

Tenuto conto che, non evidenziandosi al momento prevalenti emergenze sanitarie e/o fitosanitarie sull'intero territorio nazionale e sussistendo la prevalente esigenza di intervenire per favorire la biosicurezza del comparto suinicolo, è opportuno utilizzare anche le risorse del citato Fondo per il sostegno delle filiere agricole e zootecniche



che e investimenti per contrastare le emergenze sanitarie, per attuare le medesime misure per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza negli allevamenti suini previste dall'art. 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

Considerato che i citati capitoli 7831 p.g.01 e 7729 p.g.01 sono classificati con la medesima missione (9) e azione (3), nonché che in entrambi i casi i destinatari finali delle risorse sono gli allevamenti suinicoli;

Visto l'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in combinato disposto con l'art. 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Considerato che il citato regolamento di esecuzione (UE) 2024/2526 del 23 settembre 2024, nel ridefinire alcune zone di restrizione per la peste suina africana in Italia ha stabilito anche il declassamento di zone soggette a restrizione III a zone di restrizione II ed altre in zone a restrizione I, ratificando inoltre l'eradicazione della PSA per l'intero territorio della Regione Sardegna;

Considerato inoltre necessario rafforzare le misure di biosicurezza per contrastare la diffusione della PSA sull'intero territorio nazionale, attribuendo priorità alle aree delimitate ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687;

Ritenuto opportuno, ai fini del riparto delle risorse disponibili, attribuire priorità al parametro «consistenza del patrimonio suinicolo», in coerenza con quanto previsto dall'art. 26, comma 2, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge 28 marzo 2022, n. 25, in modo da privilegiare le aree delimitate ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687 e le province confinanti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 28 novembre 2024;

Decreta:

Articolo unico

1. Al fine di attuare le misure di biosicurezza, previste dall'art. 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, a protezione degli allevamenti suinicoli italiani, il presente decreto prevede il riparto di un importo complessivo di 6,5 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di rifinanziare le attività del «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

2. L'importo di cui al comma 1, che andrà impiegato secondo le previsioni del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e del regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito sulla base della consistenza del patrimonio suinicolo come risultanti per ciascuna regione ad esclusione della Sardegna alla data del 30 giugno 2024 dalle statistiche del Sistema informativo veterinario elaborate sulla

base della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso il CSN dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo, cui è attribuito un peso del 55%, nonché del numero di allevamenti come risultanti alla data del 30 giugno 2024 dalle statistiche del Sistema informativo veterinario elaborate sulla base della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso il CSN dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo, cui attribuito un peso del 45%, di ciascuna regione ad esclusione della Sardegna, come riportato nell'allegato 1, che è parte integrante del presente provvedimento.

3. Per attuare le misure di cui al comma 1, sono utilizzati i seguenti fondi assegnati per l'anno 2024 ai rispettivi capitoli di spesa dello statuto previsionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

a) quanto ad euro 5 milioni, a valere sul capitolo 7831, p.g.01;

b) quanto ad euro 1,5 milioni, a valere sul capitolo 7729, p.g.01.

4. Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al cap. 7831, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, dovendo essere riacquisite al bilancio dello Stato, sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in combinato disposto con l'art. 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.

5. Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al cap. 7729, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano vengono azzerate con conseguente rideterminazione delle quote destinate alle altre regioni in luogo alla restituzione al bilancio dello Stato, tenuto conto che il comma 128 dell'art. 1 della legge di bilancio n. 178 del 2020, istitutivo del Fondo di cui trattasi, non annovera espressamente le province autonome tra i beneficiari del riparto.

6. Ciascuna regione beneficiaria dei fondi di cui al presente decreto è tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di investimenti realizzato, contenente almeno: numero e localizzazione degli interventi, tipologia di allevamento, numero capi interessati e avanzamento finanziario. La prima relazione andrà trasmessa entro il 30 dicembre 2025.

7. Con successivi provvedimenti dei direttori generali competenti per i capitoli menzionati al comma 3, le risorse indicate nell'allegato 1 saranno trasferite alle singole regioni.


Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 11



ALLEGATO I

**Ripartizione del finanziamento complessivamente destinato all'attuazione delle misure di biosicurezza
a protezione degli allevamenti suinicoli italiani
(con esclusione degli allevamenti non destinati a produzione alimentare)**

REGIONE	Ripartizione somme cap.7831 p.g.01	Ripartizione somme cap.7729 p.g.01	Ripartizione TOTALE
ABRUZZO	273.184 €	85.112 €	358.296 €
BASILICATA	56.238 €	17.325 €	73.563 €
BOLZANO *	75.104 €	0 €	75.104 €
CALABRIA	176.502 €	54.979 €	231.481 €
CAMPANIA	494.903 €	154.369 €	649.272 €
EMILIA ROMAGNA	401.158 €	121.229 €	522.387 €
FRIULI VENEZIA GIULIA	114.025 €	34.617 €	148.643 €
LAZIO	307.729 €	96.040 €	403.769 €
LIGURIA	3.681 €	1.150 €	4.831 €
LOMBARDIA	1.503.128 €	453.474 €	1.956.602 €
MARCHE	149.771 €	46.395 €	196.166 €
MOLISE	106.293 €	33.141 €	139.434 €
PIEMONTE	483.242 €	145.535 €	628.778 €
PUGLIA	30.526 €	9.373 €	39.899 €
SICILIA	66.617 €	20.598 €	87.215 €
TOSCANA	146.925 €	45.364 €	192.290 €
TRENTO *	19.071 €	0 €	19.071 €
UMBRIA	180.530 €	55.644 €	236.175 €
VALLE D'AOSTA	1.681 €	525 €	2.206 €
VENETO	409.690 €	125.128 €	534.818 €
TOTALE	5.000.000,00 €	1.500.000,00 €	6.500.000,00 €

* Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al cap. 7831, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, dovendo essere riacquisite al bilancio dello Stato, sono rese indisponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in combinato disposto con l'articolo 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. n. 670 del 1972. Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al cap.7729, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano vengono azzerate con conseguente rideterminazione delle quote destinate alle altre regioni in luogo alla restituzione al bilancio dello Stato, tenuto conto che il comma 128 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 178 del 2020, istitutivo del Fondo di che trattasi, non annovera espressamente le Province autonome tra i beneficiari del riparto.

25A00307

